

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Fallimentare

Il G.D.,

vista l'istanza con la quale S.I.E.T. S.P.A. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, premesso di avere presentato osservazioni e contestazioni al rendiconto del Curatore in ragione delle quali è stata fissata udienza dinanzi al Collegio per il 13 gennaio 2013, ha chiesto di potere accedere al fascicolo fallimentare al fine di prendere visione ed estrarre copia delle relazioni ex art. 33;

considerato che *“il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo, porta ad escludere che i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale deve essere formulata in modo da consentire non solo l'identificazione dell'istante e degli atti che si intendano visionare, ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione”* (Cass., n. 19509/2005, e ivi richiamata per tutte Cass. S.U. n. 181 del 2001);

che, appunto, non si evince interesse alcuno da parte dell'istante all'accesso alle relazioni del Curatore ex art. 33 L.F. anche a voler considerare la necessità di accedere al fascicolo della procedura al fine della acquisizione di notizie in ordine all'attività di gestione, in ragione della natura degli atti in questione e vista la previsione di cui all'art. 90 c. 2 L.F.;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Catania 25 gennaio 2014

IL G.D.
Dott. Laura Renda

